



Repertorio n.3.241

Raccolta n.2.759

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Otto maggio duemilaventitre.

In Brembate di Sopra (BG), Via XXV Aprile n.23/A, nel mio studio.

Avanti a me Dott. Carlo Rossoni Pachò, Notaio in Brembate di Sopra, iscritto nel Collegio Notarile di Bergamo,

sono presenti

DE FLUMERI Fernando, nato a Offida (AP) il 20 giugno 1947, domiciliato per la carica in Bergamo, presso la sede della Società di cui *infra*, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della società

"RETI BREMBO S.R.L."

Società costituita in Italia e di nazionalità italiana, con sede in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II n.43, capitale sociale Euro 15.000,00 (quindicimila) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione 03775260163 - R.E.A. n.BG - 407.347, PEC *retibrembo@pec.it*,

munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 27 luglio 2015, il cui verbale si trova pubblicato ed iscritto nel Registro delle Imprese di Bergamo;

BIANCHI Valentina, nata a Romano di Lombardia (BG) il 21 aprile 1987, domiciliata per la carica in Bergamo, presso la sede della Società di cui *infra*, che interviene nella sua qualità di Amministratore Unico della Società

"BREMBO SAFETY S.R.L."

Società costituita in Italia e di nazionalità italiana, con sede in Bergamo, Via dell'Industria n.8, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila), versato per Euro 7.499,50 (settemilaquattrocentonovantanove virgola cinquanta), iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione 04534680162 - R.E.A. n.BG - 470.220, P.E.C. *brembosafety.srl@pec.it*,

munita dei necessari poteri in virtù dell'atto di nomina e del vigente Statuto sociale;

RIBOLA Mario, nato a Sale Marasino (BS) il giorno 11 luglio 1946, domiciliato per la carica in Provaglio d'Iseo (BS), presso la sede della Società di cui *infra*, che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

"F.A.R."

FABBRICA ARTIGIANALE RETI DI RIBOLA MARIO E C. S.R.L."

Società costituita in Italia e di nazionalità italiana, con sede in Provaglio d'Iseo (BS), Via Cave n.1/M, capitale sociale Euro 90.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 02662590989, R.E.A. n.BS - 469.237, PEC *far-retisrl@cgn.legalmail.it*,

munito dei necessari poteri in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta in data 17 luglio 2018, il cui verbale si trova pubblicato ed iscritto nel Registro delle Imprese di Brescia;

BENDOTTI Gianpietro, nato a Clusone (BG) il 3 marzo 1973, domiciliato per la carica in Solto Collina (BG), Via Clisano n.1/B, che interviene nella sua qualità di Consigliere Delegato della Società

"TIS S.R.L."

Società costituita in Italia e di nazionalità italiana, con sede in Rogno (BS), Via Camillo Golgi n.10, capitale sociale Euro 10.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 04313210231, R.E.A. n.BS - 431.763, PEC *tis-srl@legalmail.it*,

munito dei necessari poteri in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta in data 29 ottobre 2022, il cui verbale si trova pubblicato ed iscritto nel Registro delle Imprese di Brescia.

Le parti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono cer-

Registrato

Ufficio Territoriale
Atti pubblici di Bergamo

il 24/05/2023

al n. 22229

Serie 1T

Esatti Euro 245,00

to, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale

convengono e stipulano quanto segue:

1) Viene costituita tra le Società comparenti una Associazione non riconosciuta con la denominazione:

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CANTIERE SICURO"

in sigla

"ANCS"

2) L'ANCS, in quanto Associazione di categoria, ha per scopi:

a) di stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori industriali delle reti anticaduta e dell'installazione nonché montaggio delle stesse, nel contesto di una libera società in sviluppo;

b) di rappresentare, nei limiti del presente Statuto, l'industria delle reti anticaduta e dell'installazione delle stesse nei rapporti con le istituzioni ed Amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società, mantenendo la propria indipendenza ed affermando la propria apertività;

c) di esercitare le seguenti funzioni per i suoi associati del settore delle reti anticaduta:

c.1) Svolgere attività promozionali a favore e nell'interesse dell'industria delle reti; organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi tecnici, economici e sociali e su istituti di interesse generale; promuovere l'innovazione tecnologica con riferimento anche alla sicurezza e all'igiene dell'ambiente di lavoro; promuovere l'informazione e la formazione professionale degli operatori e degli addetti del Settore.

c.2) Tutelare ed assistere le imprese associate sul piano tecnico economico, sindacale e tributario; stipulare contratti collettivi di lavoro, collaborare alla risoluzione delle vertenze aziendali.

c.3) Raccogliere, rilevare ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria ed alle problematiche del Settore che verranno tenuti riservati. In particolare, i dati elementari raccolti, anche con la collaborazione delle Associate, saranno utilizzati in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti di provenienza; provvedere all'informazione e dalla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle industrie.

c.4) Provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile.

d) Di esercitare le seguenti funzioni, esclusivamente su temi di natura sindacale, per i suoi associati del settore delle reti anticaduta:

d.1) Tutelare ed assistere le imprese associate sul piano sindacale; stipulare contratti collettivi di lavoro, collaborare alla risoluzione delle vertenze aziendali.

d.2) Organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni sui temi di natura sindacale; promuovere l'innovazione tecnologica con riferimento alla sicurezza e all'igiene dell'ambiente di lavoro; promuovere l'informazione e la formazione professionale degli operatori e degli addetti del Settore, eventualmente anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con i soggetti interni ed esterni al sistema.

d.3) Raccogliere, rilevare ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria ed alle problematiche del Settore funzionali agli scopi di cui ai precedenti punti d.1) e d.2): i dati elementari raccolti, anche con la collaborazione delle Associate, saranno tenuti riservati ed utilizzati in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti di provenienza; provvedere all'informazione ed alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle industrie.

d.4) Provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti, nell'ambito di quanto ai precedenti punti d.1) e d.2), presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile.

e) Concedere alle proprie Associate l'uso di marchi collettivi allo scopo di garantire l'origine, la natura, la qualità delle varie tipologie di reti anticaduta.

f) Partecipare alla formazione degli Albi professionali e dei Periti esperti del ramo per la migliore qualificazione ed utilizzazione dei prodotti dell'industria delle reti anticaduta.

L'Associazione per conseguire gli scopi anzidetti, oltre all'azione diretta, può altresì:

- aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali, con particolare riferimento alle confederazioni nazionali quali CONFINDUSTRIA;

- pur non avendo natura commerciale e non perseguendo scopi di lucro, promuovere e/o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, assumere partecipazioni in società costituite e/o costituenti, costituire società di capitali, limitando la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte;

e, comunque, quello previsto dall'art.1 dello Statuto che, si allega al presente atto sotto la lettera "A", il cui testo è ben noto agli associati, i quali dispensano il Notaio dal darne lettura.

3) L'Associazione ha sede in Comune di Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II n.43.

4) Il rapporto associativo ha effetto a decorrere da oggi ed è disciplinato dalle norme del Codice Civile salvo quanto diversamente disposto nel presente atto e nello Statuto allegato.

5) Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, per il primo triennio, viene costituito come segue:

Presidente DE FLUMERI Fernando,

Vice Presidente RIBOLA Mario,

Consigliere BIANCHI Valentina,

Consigliere BENDOTTI Gianpietro.

6) I fondatori pattuiscono che il contributo per i fabbisogni dell'Associazione al momento della costituzione e per le eventuali adesioni nel corso del primo esercizio, sarà di Euro 1.500,00 (millecinquecento) per associato.

7) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'affiliazione dell'Associazione presso le Autorità competenti.

Le parti precisano che la presente Associazione non è soggetta alle norme del Codice del Terzo settore, a norma dell'art.4, comma 2, D.Lgs n.117/2017.

La presente Associazione, per volontà dei fondatori, non è destinata al riconoscimento, pertanto il Presidente viene esonerato dall'onere di provvedere all'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Io notaio ho letto quest'atto ai comparanti, i quali lo approvano dichiarandolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrivono alle ore diciotto e trenta.

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su sette pagine di due fogli.

F.to Fernando De Flumeri

F.to Mario Ribola

F.to Bianchi Valentina

F.to Gianpietro Bendotti

F.to Carlo ROSSONI PACHO' notaio (L.S.)

Allegato "A" alla Raccolta n.2.759

STATUTO

INDICE

- Art. 1 - Costituzione, denominazione
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Scopi
- Art. 4 - Associate e nuove ammissioni
- Art. 5 - Associate aggregate
- Art. 6 - Organi dell'Associazione
- Art. 7 - Assemblea Generale – Convocazione – Riunioni
- Art. 8 – Compiti dell'Assemblea
- Art. 9 - Cariche elettive
- Art. 10 - Consiglio Generale
- Art. 11 - Presidente dell'Associazione
- Art. 12 – Vice Presidente dell'Associazione
- Art.13 - Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti
- Art. 14 – Proviviri
- Art. 15 - Direttore
- Art. 16 - Contributi annui ordinari
- Art. 17 - Fondo comune
- Art. 18 - Amministrazione del Fondo
- Art. 19 - Previsione Economica dell'esercizio entrante e Bilancio Consuntivo
- Art. 20 - Commissioni permanenti
- Art. 21 - Foro competente
- Art. 22 - Modifiche dello Statuto
- Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione
- Art. 24 - Rinvio

NORME REGOLAMENTARI

Art. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art.36 del Cod.Civile, una libera Associazione di categoria, senza scopo di lucro, tra le Imprese industriali che fabbricano e trasformano reti anticaduta in ogni settore ed ai fini della sicurezza degli operatori, denominata

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CANTIERE SICURO"

in sigla

"ANCS"

la quale associa altresì le Imprese che si occupano dell'installazione e del montaggio delle suddette reti. L'Associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi assumendo così il ruolo di componente del sistema di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per le proprie Associate.

Art. 2

SEDE

La sede sociale dell'Associazione è in Bergamo; l'Assemblea potrà eventualmente scegliere altra località. L'Associazione potrà stabilire uffici in altre località del territorio nazionale secondo le decisioni del Consiglio Generale.

Art. 3

SCOPI

L'ANCS, in quanto Associazione di categoria, ha per scopi:

a) di stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori industriali delle reti anticaduta e dell'installazione nonché montaggio delle stesse, nel contesto di una libera società in sviluppo;

b) di rappresentare, nei limiti del presente Statuto, l'industria delle reti anticaduta e dell'installazione delle stesse nei rapporti con le istituzioni ed Amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società, mantenendo la propria indipendenza ed affermando la propria apertività;

c) di esercitare le seguenti funzioni per i suoi associati del settore delle reti anticaduta:

c.1) Svolgere attività promozionali a favore e nell'interesse dell'industria delle reti; organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi tecnici, economici e sociali e su istituti di interesse generale; promuovere l'innovazione tecnologica con riferimento anche alla sicurezza e all'igiene dell'ambiente di lavoro; promuovere l'informazione e la formazione professionale degli operatori e degli addetti del Settore.

c.2) Tutelare ed assistere le imprese associate sul piano tecnico economico, sindacale e tributario; stipulare contratti collettivi di lavoro, collaborare alla risoluzione delle vertenze aziendali.

c.3) Raccogliere, rilevare ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria ed alle problematiche del Settore che verranno tenuti riservati. In particolare, i dati elementari raccolti, anche con la collaborazione delle Associate, saranno utilizzati in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti di provenienza; provvedere all'informazione e dalla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle industrie.

c.4) Provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in

genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile.

d) Di esercitare le seguenti funzioni, esclusivamente su temi di natura sindacale, per i suoi associati del settore delle reti anticaduta:

d.1) Tutelare ed assistere le imprese associate sul piano sindacale; stipulare contratti collettivi di lavoro, collaborare alla risoluzione delle vertenze aziendali.

d.2) Organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni sui temi di natura sindacale; promuovere l'innovazione tecnologica con riferimento alla sicurezza e all'igiene dell'ambiente di lavoro; promuovere l'informazione e la formazione professionale degli operatori e degli addetti del Settore, eventualmente anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con i soggetti interni ed esterni al sistema.

d.3) Raccogliere, rilevare ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria ed alle problematiche del Settore funzionali agli scopi di cui ai precedenti punti d.1) e d.2): i dati elementari raccolti, anche con la collaborazione delle Associate, saranno tenuti riservati ed utilizzati in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti di provenienza; provvedere all'informazione ed alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle industrie.

d.4) Provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti, nell'ambito di quanto ai precedenti punti d.1) e d.2), presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile.

e) Concedere alle proprie Associate l'uso di marchi collettivi allo scopo di garantire l'origine, la natura, la qualità delle varie tipologie di reti anticaduta.

f) Partecipare alla formazione degli Albi professionali e dei Periti esperti del ramo per la migliore qualificazione ed utilizzazione dei prodotti dell'industria delle reti anticaduta.

L'Associazione per conseguire gli scopi anzidetti, oltre all'azione diretta, può altresì:

- aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali, con particolare riferimento alle confederazioni nazionali quali CONFINDUSTRIA;
- pur non avendo natura commerciale e non perseguendo scopi di lucro, promuovere e/o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, assumere partecipazioni in società costituite e/o costituende, costituire società di capitali, limitando la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte.

Art. 4

ASSOCIATE E NUOVE AMMISSIONI

Possono far parte dell'Associazione le Imprese industriali nazionali ed estere che nel territorio nazionale esercitano una delle seguenti attività:

- a) fabbricazione di reti anticaduta;
- b) lavorazione, trasformazione e posa in opera di tali prodotti.

Ed in tali ambiti:

- le Imprese, con sede legale nel territorio nazionale, che svolgono la propria attività con un'organizzazione tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da ANCS, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori

associativi;

- le Imprese, sempre con sede legale nel territorio nazionale, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione e il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte.

NUOVE AMMISSIONI

L'ammissione degli associandi avviene a seguito di domanda. La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società e deve contenere la dichiarazione di accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione, del Codice etico e dei valori associativi. Inoltre, ai fini di determinare l'appartenenza di ciascuna Impresa alla categoria industriale, dovrà essere unito alla domanda di adesione il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Nel caso che da detto certificato non dovesse risultare chiaramente l'appartenenza alla categoria industriale, i competenti Organi dell'Associazione potranno richiedere, per i fini su esposti, altra documentazione equivalente. Sull'ammissione decide il Consiglio Generale della Associazione a scrutinio palese, il quale assegna le Imprese alle Sezioni di appartenenza, sentito il parere vincolante delle Società fondatrici le quali potranno avvalersi della clausola di gradimento. L'esercizio di detta clausola da parte delle Società fondatrici non dovrà essere motivato, né potrà essere soggetto a reclamo od impugnazione da parte dell'aspirante associando e/o dei soci. Ai fini dell'ammissione di nuovi soggetti può essere sentito il parere delle altre Associazioni interessate all'accoglimento dell'Impresa. Degli ingressi di nuove imprese viene data comunicazione a tutti gli associati, i quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, hanno la possibilità di impugnare con ricorso al Collegio Speciale dei Proibiviri, l'accoglimento della domanda con indicazione dei motivi procedurali e/o delle ragioni di contro interesse legata all'ammissione. Il ricorso non ha effetti sospensivi sull'accoglimento della domanda; i Proibiviri, decideranno in modo definitivo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Contro il diniego di ammissione espresso dal Consiglio Generale, entro dieci giorni dalla comunicazione della delibera, l'Impresa richiedente può ricorrere ai Proibiviri che decideranno, in modo definitivo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso; salvo in caso di esercizio della clausola di gradimento da parte delle Società fondatrici.

Le Imprese associate si obbligano ad osservare le norme del presente Statuto, nonché tutte le disposizioni prese dai competenti Organi dell'Associazione, il Codice etico confederale e dei valori associativi.

Il rapporto associativo ha la durata di anni 1 (uno) e si intende tacitamente rinnovato. Le Imprese ed i loro rappresentanti devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale ed hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale, con particolare riferimento al Codice etico e dei valori associativi.

La qualità di Associato si perde, a tutti gli effetti, per:

- a) cessazione dell'attività di impresa;
- b) recesso;
- c) il venire meno nella impresa associata dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione. Le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere comunicate dall'impresa Associata a mezzo lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio in corso.
- d) nel caso di cui alla lettera a), a seguito di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato, dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giu-

dicato della stessa, il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo.

e) per esclusione deliberata dal Consiglio Generale.

L'associato dimissionario, fino alla naturale scadenza del termine, mantiene, comunque il diritto di elettorato attivo, il diritto di partecipazione agli organi associativi e l'utilizzo dei servizi.

L'inadempienza agli obblighi del presente Statuto rende possibile le seguenti sanzioni:

1. sospensione del diritto dell'Impresa associata a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
2. decadenza di suoi rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
3. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
4. esclusione nei casi di più grave inadempienza alle previsioni del presente Statuto, e/o al Codice etico e dei valori associativi e/o in caso di morosità.

L'applicazione delle sanzioni è deliberata dal Consiglio Generale. E' ammessa, in ogni caso, la possibilità di ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento. In ogni caso il pagamento dei contributi ordinari è dovuto per l'intero anno solare in corso al momento dell'evento, sia che esso determini la cessazione, l'espulsione ovvero la semplice sospensione delle qualità di Associato.

Art. 5

ASSOCIATE AGGREGATE

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Aggregate, anche Imprese nazionali ed estere che, pur non rientrando nelle fattispecie di cui all'articolo 4, svolgono attività complementari o accessorie a quelle di cui al comma 1, punti 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4, o che presentano elementi di continuità e/o di raccordo economico con le Associate effettive.

La relativa domanda di adesione è valutata dal Consiglio Generale dell'Associazione, esprimendosi in merito secondo le modalità già indicate all'art.4 e fatto salvo in ogni caso il diritto all'esercizio della clausola di gradimento da parte delle Società fondatrici nei termini sopra espressi. L'ammissione degli associandi aggregati avviene a seguito di domanda.

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società e deve contenere la dichiarazione di accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione, del Codice etico e dei valori associativi.

Le Imprese aggregate partecipano alle attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3, ricevono i servizi e le comunicazioni per quanto di loro interesse, ma non hanno diritto al voto né a cariche elettive, pur avendo la possibilità di partecipare alle Commissioni interne e di intervenire alle riunioni dell'Assemblea Generale e delle Sezioni/Divisioni.

La contribuzione a carico delle Imprese Aggregate è fissata annualmente dal Consiglio Generale, con successiva approvazione dell'Assemblea, e l'importo non potrà essere inferiore al 75% (settantacinque per cento) del contributo minimo stabilito dall'Assemblea per le Associate effettive.

Le Imprese aggregate ed i loro rappresentanti devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale ed hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale, con particolare riferimento al Codice etico e dei valori associativi.

Le Imprese che abbiano i requisiti per essere Associate non possono essere inquadrate come Associate Aggregate. Le Imprese aggregate si obbligano ad osservare le norme del presente Statuto, nonché tutte le disposizioni prese dai competenti Organi dell'Associazione, il Codice etico e dei valori associativi.

La qualità di Aggregata si perde, a tutti gli effetti, per:

- a) cessazione dell'attività di Impresa;
- b) recesso;
- c) il venire meno nella Impresa aggregata dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione. Le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere comunicate dall'Aggregata mezzo lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio in corso;
- d) nel caso di cui alla lettera a), a seguito di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato, dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo.

Il socio aggregato dimissionario, fino alla naturale scadenza del termine, mantiene comunque il diritto di partecipazione agli organi associativi e l'utilizzo dei servizi.

L'inadempienza agli obblighi del presente Statuto rende possibile le seguenti sanzioni:

1. sospensione del diritto dell'Impresa a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
2. espulsione nei casi di più grave inadempienza alle previsioni del presente Statuto, e/o al Codice etico confederale e/o in caso di morosità.

L'applicazione delle sanzioni è deliberata dal Consiglio Generale. È ammessa, in ogni caso, la possibilità di ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento. In ogni caso il pagamento dei contributi ordinari è dovuto per l'intero anno solare in corso al momento dell'evento, sia che esso determini la cessazione, l'espulsione ovvero la semplice sospensione delle qualità di Aggregata.

Art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) i Probiviri.

Art. 7

ASSEMBLEA GENERALE - CONVOCAZIONE - RIUNIONI

L'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti legalmente autorizzati di tutte le Imprese associate. All'Assemblea partecipano anche il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio Generale, il Collegio Sindacale, nonché i Probiviri; essi tutti non hanno diritto di voto, salvo che competa loro quali delegati delle Associate.

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio a cura del Presidente, che la presiede. Essa inoltre sarà convocata in via straordinaria quando sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Consiglio Generale o da almeno un quinto dei voti delle Associate; potrà infine

essere convocata anche su richiesta del Collegio Sindacale per questioni connesse con la materia di loro competenza.

La convocazione avviene con comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, con l'indicazione dell'eventuale modalità di svolgimento in audio/videoconferenza, e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, da spedirsi, mediante raccomandata, mediante fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione stessa; nei casi di urgenza tale periodo può essere ridotto a cinque giorni, ma la convocazione deve essere fatta telegraficamente, mediante fax oppure in via telematica.

In ogni caso, l'invio della convocazione deve essere effettuato alla sede legale o al numero di fax o all'indirizzo telematico comunicato per iscritto dall'Impresa associata; alle Imprese aggregate ne sarà data semplice comunicazione.

La documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli Associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza, presso la sede per l'intero periodo di preavviso richiesto per la convocazione.

Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di tanti rappresentanti delle imprese associate che abbiano almeno il 20% (venti per cento) dei voti esercitabili; nessun quorum è richiesto in seconda convocazione, con esclusione delle Assemblee per gli adempimenti elettorali, le modifiche statutarie e lo scioglimento, per le quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% (venti per cento) dei voti esercitabili.

Quando non sia indicato diversamente nell'avviso di convocazione, la seconda convocazione si intenderà fissata nel primo giorno lavorativo successivo, nello stesso luogo e alla stessa ora fissata per la prima. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea le Associate in regola con il pagamento dei contributi associativi. Le imprese non in regola con gli obblighi di natura contributiva possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, senza possibilità di intervento nella discussione ed alle stesse non possono essere conferite deleghe da parte di altri Soci. Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.

Le Imprese associate assoggettate al pagamento del solo contributo ordinario minimo hanno diritto ad un voto.

Le Imprese associate tenute al pagamento di contributi ordinari superiori al minimo esprimono in Assemblea un numero di voti assegnati loro secondo il seguente schema operativo:

- Fino a 10 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo o frazione superiore alla metà;
- Da 11 volte il contributo minimo e fino a 100 volte lo stesso saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 10% o frazione superiore alla metà;
- Oltre 100 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 20% (venti per cento) o frazione superiore alla metà.

Le frazioni superiori alla metà del contributo minimo danno diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delega a favore di rappresentante legale di altra Associata per la partecipazione all'Assemblea e per il voto. Ciascun rappresentante di una Associata non può ricevere più di una delega da parte di altra Associata; è tuttavia ammesso il conferimento di più deleghe ad un unico rappresentante qualora le Asso-

ciate deleganti appartengano al medesimo gruppo societario.

Qualora l'Assemblea sia stata convocata in modalità di audio/videoconferenza, devono essere obbligatoriamente rispettate le seguenti condizioni:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

b) che sia consentita agli intervenuti per audio conferenza e dagli stessi confermata, una corretta percezione dello svolgimento dei lavori assembleari e la conoscenza della relativa documentazione potendo partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea svolta in modalità di audio/videoconferenza si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

Le deliberazioni assembleari, salvo i casi inderogabili di legge e di Statuto, vengono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, non tenendosi conto degli astenuti e delle schede bianche; quelle riguardanti le nomine sono prese a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario; i relativi verbali di Assemblea sono considerati approvati, con la formula del silenzio-assenso, dopo 15 giorni dall'invio della copia dei medesimi a tutti gli Associati.

Art. 8

COMPITI DEL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale ha il compito:

a) di esaminare i problemi di ordine generale delle categorie cui appartengono le Imprese associate e di determinare le direttive di massima per l'attività dell'Associazione;

b) di deliberare sulle relazioni circa l'attività svolta dall'Associazione;

c) di approvare annualmente il bilancio consuntivo e la previsione economica dell'esercizio entrante dell'Associazione;

d) di eleggere il Presidente indicato dal Consiglio Generale e i tre Vice Presidenti dell'Associazione proposti dal Presidente stesso, scelti fra persone delle Imprese associate che aderiscono compiutamente all'Associazione e che svolgono le attività industriali di cui ai punti 1) e 2) del primo comma dell'articolo 4, nonché i tre membri elettivi del Consiglio Generale, i Proviviri ed il Collegio Sindacale, designandone il Presidente e determinando altresì l'eventuale emolumento annuo per i Sindaci Effettivi, ove stabilito;

e) di affidare, su proposta del Consiglio Generale, a Società di revisione o a Revisori legali dei conti professionisti abilitati, esterni dall'Associazione, la revisione del bilancio consuntivo, fissando la durata dell'incarico, gli emolumenti e gli accessori;

f) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione proposte dal Consiglio Generale e su quanto inderogabilmente ad essa Assemblea riservato dalla legge;

g) di approvare le basi di contribuzione e la misura del contributo annuo ordinario;

h) di sciogliere l'Associazione e nominare il Collegio di liquidatori;

i) di deliberare su ogni altro argomento che le venga sottoposto dagli aventi diritto previo inserimento nell'ordine del giorno.

Art. 9

CARICHE ELETTIVE

Coloro che assumeranno cariche elettive dovranno essere scelti fra le persone che siano titolari, legali rappresentanti, Consiglieri di Amministrazione o Direttori delle Imprese associate, all'uopo autorizzati dalla rispettiva Impresa, ad eccezione del

Collegio Sindacale e dei Probiviri che potranno essere scelti anche tra persone estranee alle Associate. Non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive.

La carica di Probiviro e quella di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale, nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione. La carica di Probiviro è inoltre incompatibile con le omologhe cariche del sistema associativo.

Tutte le cariche sono onorarie e gratuite, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Art. 10

IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è formato dal Presidente dell'Associazione, che lo convoca e lo presiede, dai Vice Presidenti dell'Associazione, dai Presidenti e dai Vice Presidenti delle Sezioni, dall'ultimo Presidente e da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, di cui uno in rappresentanza delle Associate che svolgono attività di lavorazione, trasformazione e posa in opera; esso costituisce l'organo associativo unico con funzioni organizzative e di conduzione politico-operativa.

L'elezione dei tre membri da parte dell'Assemblea avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati, sottoposta al parere dello speciale Collegio dei Probiviri sotto il profilo personale e professionale. I componenti del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea durano in carica un biennio e scadono al termine dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e sono rieleggibili per un altro biennio consecutivo; qualora ricorrano motivi obiettivi e di carattere eccezionale possono essere rieletti dall'Assemblea, a maggioranza qualificata dei due terzi, per più bienni consecutivi fino ad un massimo di sei bienni compreso il primo biennio. Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati permanenti di diritto, ma senza diritto di voto, i componenti del Collegio Sindacale, i Probiviri e tutti i Passati Presidenti, ad eccezione dell'ultimo. Per mantenere il diritto di partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale, i Passati Presidenti devono continuare ad essere espressione di imprese regolarmente associate e non devono ricoprire incarichi politici di contenuto elettivo e non. Sono inoltre ammessi inviti permanenti proposti dal Presidente, senza diritto di voto, nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi dell'organo. Gli inviti devono riguardare rappresentanti di imprese aderenti.

Il Consiglio Generale si riunisce possibilmente tre volte all'anno ed ogni qualvolta lo richieda il Presidente od almeno un terzo dei suoi componenti. Per le convocazioni valgono le norme fissate dall'art.7 per l'Assemblea Generale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 3 del presente Statuto e secondo le direttive di massima determinate dall'Assemblea Generale.

Suoi particolari compiti sono:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea, stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e predisporre i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) sempre in tale ambito, dirigere l'attività dell'Associazione;
- c) decidere sull'ammissione e sulla esclusione delle Imprese da associare ed aggregare e sulla esclusione delle Imprese associate ed aggregate, nonché sull'applicazio-

ne delle sanzioni di cui all'art.4;

- d) proporre all'Assemblea il nominativo del candidato alla Presidenza dell'Associazione, così come emerso dalla consultazione degli associati effettuata secondo la procedura di cui al Punto I delle Nonne Regolamentari; proporre altresì all'Assemblea i nominativi dei tre Vice Presidenti indicati dal Presidente designato;
- e) raccogliere dagli Associati i nominativi dei candidati Proviviri e del Collegio Sindacale da sottoporre all'Assemblea;
- f) predisporre ed approvare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il progetto di bilancio consuntivo e la previsione economica dell'esercizio entrante previa redazione delle relative relazioni da sottoporre all'Assemblea Generale;
- g) valutare e proporre la Società di Revisione o i Revisori legali dei conti professionisti, esterni all'Associazione, cui affidare la revisione del bilancio consuntivo, indicandone la durata dell'incarico, gli emolumenti e gli accessori;
- h) stabilire le basi di contribuzione e la misura del contributo associativo ordinario prima di sottoporle all'approvazione dell'Assemblea;
- i) nominare e revocare il Direttore determinandone le retribuzioni;
- l) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di straordinaria gestione, nonché sugli atti di ordinaria amministrazione sottoposti alla sua attenzione dal Presidente e/o dai Vice Presidenti;
- m) deliberare, sempre nell'ambito delle direttive di massima determinate dall'Assemblea, su ogni altro argomento sottoposto al suo esame;
- n) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere;
- o) redigere l'organigramma strutturale e funzionale degli Uffici e servizi dell'Associazione, sentito il Direttore;
- p) formulare e proporre le modifiche allo Statuto per l'approvazione dell'Assemblea;
- q) approvare i regolamenti e le direttive di attuazione dello Statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Le deliberazioni assunte sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

I verbali delle riunioni del Consiglio Generale sono considerati approvati, con la formula del silenzio-assenso, dopo 15 giorni dall'invio della copia dei medesimi a tutti i Consiglieri.

Art. 11

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli provvede tra l'altro:

- a) alla convocazione dell'Assemblea Generale che di norma presiede;
- b) all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- c) al coordinamento dell'attività dell'Associazione e di quello delle Sezioni e delle Divisioni;
- d) alla vigilanza del funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Associazione, provvedendo all'assunzione ed al licenziamento dei funzionari e determinandone le retribuzioni, sentito il Direttore;
- e) all'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- f) ad eventuali deleghe per lo svolgimento di particolari mansioni nell'ambito degli scopi statutari;
- g) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Generale al quale deve però riferire nella prima adunanza di questo;

h) individua e propone al Consiglio Generale i tre Vice Presidenti dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale scaturita dalle consultazioni della base associativa, esperite da un'apposita commissione di consultazione attraverso le modalità descritte al punto I delle Nonne Regolamentari.

Il Presidente dura in carica un biennio e scade al termine dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; è rieleggibile per un altro biennio consecutivo senza possibilità di ulteriori rielezioni, salvo che per espressa proposta della Commissione di designazione, come previsto dalla procedura al Punto I delle Norme Regolamentari.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per età; gli atti posti in essere e sottoscritti da questi attestano l'assenza o l'impedimento del Presidente. In caso di cessazione anticipata del mandato - per dimissioni o per impedimento a svolgere le funzioni - entro i trenta giorni successivi dalla comunicazione di cessazione anticipata, si insedia la Commissione di designazione, che, per la selezione dei candidati, adotta la procedura di cui al Punto I delle Norme Regolamentari.

Nel caso di cui al precedente comma, il Vice Presidente più anziano di età assume la reggenza in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

La decadenza del Presidente è deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri per:

- gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta;
- il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica;
- l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere funzioni, protratto per sei mesi consecutivi.

Il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione costituiscono un informale Ufficio di Presidenza che si riunisce informalmente su richiesta del Presidente ed è aperto, di volta in volta, alla partecipazione di altri componenti del Consiglio Generale.

Art. 12

VICE PRESIDENTI DELL'ASSOCIAZIONE

Su proposta del Presidente designato, con apposita riunione successiva a quella di designazione ed antecedente al voto dell'Assemblea, dopo avere acquisito il parere al Collegio speciale dei Proviviri sul profilo personale e professionale e verificato il possesso del requisito del completo inquadramento dei soggetti, il Consiglio Generale propone all'Assemblea i nominativi di tre Vice Presidenti. L'Assemblea procede all'elezione di questi ultimi con una votazione unica a scrutinio segreto. Ciascun Vice Presidente è preposto alle aree in cui si articola l'attività fondamentale dell'Associazione, e cioè: economia, impresa ed organizzazione; relazioni industriali ed affari sociali; energia ed ambiente.

I tre Vice Presidenti riferiscono al Presidente ed al Consiglio Generale, nell'ambito delle riunioni periodiche di quest'ultimo, per l'opportuno coordinamento circa i programmi e l'attività del settore di rispettiva competenza; nell'ambito di questa sono assistiti dalle commissioni consultive di cui all'art. 20.

Essi sono nominati per un biennio e scadono al termine dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; non possono durare in carica, consecutivamente, per più di quattro bienni.

I Vice Presidenti terminano il mandato anche in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti. In caso di dimissioni o di impedimento a svolgere le funzioni di un Vice Presidente, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione.

La decadenza di un Vice Presidente è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica.

Art. 13

COLLEGIO SINDACALE E REVISORI LEGALI DEI CONTI

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi, di cui uno con la carica di Presidente, e da due Supplenti. Almeno uno dei Sindaci Effettivi e uno dei Sindaci Supplenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti.

Essi sono nominati, a scrutinio segreto, dall'Assemblea per un quadriennio - previa adozione della procedura di selezione dei candidati di cui al Punto II delle Norme Regolamentari - e possono essere nominati per un solo ulteriore quadriennio; scadono al termine dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari.

Il Collegio Sindacale vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione nell'ambito delle norme di legge e di statuto e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo; il Collegio ha inoltre la facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.

I Sindaci Effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I Sindaci Supplenti subentrano a quelli Effettivi in ordine di età, salvo che il Sindaco Effettivo cessato non fosse l'unico iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti; in tale caso gli subentrerà il Sindaco Supplente iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti.

La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra nell'ambito dell'Associazione.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale sono di norma approvati in apertura della seduta successiva.

L'Assemblea affida la revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti professionista, iscritto nell'apposito Registro, o ad una Società di revisione anch'essa regolarmente iscritta, esterni all'Associazione, il cui incarico è biennale e rinnovato dall'Assemblea degli anni dispari.

Art.14

PROBIVIRI

L'Assemblea nomina a scrutinio segreto cinque Probiviri, previa adozione della procedura di selezione dei candidati di cui al Punto II delle Norme Regolamentari; essi durano in carica quattro anni e scadono in concomitanza dello svolgimento dell'Assemblea degli anni dispari; essi sono rieleggibili fino ad un massimo di tre bienni compreso il primo: l'eventuale ulteriore nomina è ammessa solo dopo che sia trascorso un mandato di *vacatio*. Alla carica di Probiviro possono essere candidate persone segnalate dalla base associativa oppure dal Presidente, che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza anche senza diretta responsabilità nelle Imprese associate.

Spetta a tre Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Le modalità di attivazione del ricorso al Collegio arbitrale sono definite al punto III delle Norme Regolamentari dello Statuto.

Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i restanti tre Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Bergamo che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia, tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

I Probiviri si pronunciano in argomento allorché ne siano investiti dal Consiglio Generale o su richiesta del Presidente o di un Vice Presidente di una Sezione.

All'inizio di ogni mandato i cinque Probiviri designano, a rotazione ed a maggioranza tra di loro, almeno tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. Le modalità di attivazione del ricorso al Collegio speciale sono definite al punto III delle Norme Regolamentari dello Statuto.

Il Collegio speciale rilascia parere sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; esamina i ricorsi sulle domande di adesione. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra, nonché con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt.51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dei valori associativi. I Probiviri assistono senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, nonché a quelle del Consiglio Generale, quando gli argomenti posti all'ordine del giorno richiedano la loro partecipazione.

Art. 15

DIRETTORE

Il Direttore dell'Associazione ha il compito, sotto la vigilanza del Presidente e del Consiglio Generale, di dare esecuzione alle deliberazioni degli organi dell'Associazione e di dirigere gli uffici in conformità al mandato ricevuto e delle deleghe conferitegli dal Presidente.

Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue attività istituzionali dal Vice Direttore, se nominato.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale degli Associati, a quelle del Consiglio Generale ed a quelle delle Sezioni; provvederà comunque che di tali riunioni venga redatto regolare resoconto da inserire agli atti dell'Associazione, firmato dalla persona che ha presieduto la riunione stessa. Il Direttore esplica, salvo causa di forza maggiore, la funzione di segretario in tutte le riunioni dell'Assemblea Generale degli Associati, del Consiglio Generale, delle Sezioni e dei Collegi dei Probiviri, a meno che non sia richiesta la presenza di un notaio.

Art. 16

CONTRIBUTI ANNUI ORDINARI

Per le spese di funzionamento dell'Associazione, le Imprese associate sono tenute a versare un contributo annuo ordinario. Le basi di contribuzione e la misura del contributo dovranno essere stabilite dal Consiglio Generale ed approvate dall'Assemblea. I contributi riscossi dall'Associazione, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Art. 17

FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai Contributi di cui all'Art.16;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni fatti a favore dell'Associazione a qualsiasi titolo da Imprese o da soggetti anche esterni.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed alle normali occorrenze dell'attività associativa, nonché alla copertura degli eventuali disavanzi delle gestioni annuali.

Durante la vita dell'Associazione non saranno distribuiti agli associati, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Gli Associati che per qualsiasi motivo cessino di far parte dell'Associazione prima del suo scioglimento non possono avanzare alla pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota del fondo comune.

Art. 18

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

Il Consiglio Generale stabilisce le direttive per le spese, per gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune, in conformità alle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale delle Imprese associate.

Art. 19

PREVISIONE ECONOMICA DELL'ESERCIZIO ENTRANTE E BILANCIO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare sono redatti, a cura del Consiglio Generale, la previsione economica dell'esercizio entrante e il progetto di bilancio consuntivo dell'Associazione, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, insieme alle relazioni del Consiglio Generale, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio; il bilancio consuntivo sarà assistito dalle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti, ove nominato. Il Consiglio Generale deve presentare il progetto di bilancio consuntivo e la previsione economica dell'esercizio entrante al Collegio Sindacale almeno due mesi prima della data fissata per l'Assemblea. Il progetto di bilancio consuntivo, la previsione economica dell'esercizio entrante e le inerenti relazioni devono restare depositati in originale presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché le Associate possano ivi prenderne visione. Il progetto di bilancio consuntivo è revisionato da Società o da Revisori legali dei conti professionisti abilitati, esterni all'Associazione, se all'uopo nominati; il Consiglio Generale mette loro a disposizione il bilancio consuntivo nei termini previsti per il Collegio Sindacale. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea, redatto in base allo schema previsto dal regolamento unico per il sistema, è inviato a Confindustria entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 20

COMMISSIONI PERMANENTI

Sono istituite Commissioni permanenti interne, a carattere consultivo, per le aree economia ed impresa, relazioni industriali ed affari sociali. Tali commissioni saran-

no formate da esperti designati dalle Sezioni e potranno articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame delle materie di carattere generale rientranti nelle aree sopradescritte.

Art. 21

FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di tutte le controversie giudiziarie concernenti l'interpretazione ed applicazione dello Statuto sono coinvolti ed interpellati i Probiviri, mentre per le controversie concernenti il pagamento dovuto dalle associate a titolo di contributi, è competente esclusivamente il Tribunale di Bergamo.

Art. 22

MODIFICHE DELLO STATUTO

L'Assemblea che modifica lo Statuto delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza qualificata di almeno il 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili. Agli Associati dissenzienti sulle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso da comunicarsi per raccomandata entro 60 (sessanta) gironi dall'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 23

SCIoglIvIento dell'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in ogni momento per deliberazione dell'Assemblea, presa con la maggioranza qualificata di almeno il 65% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili. L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri. Le eventuali attività residue, saranno devolute ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo previsto dalla legge.

Art. 24

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni previste dalla legislazione speciale di settore.

NORME REGOLAMENTARI

I

Relativamente all 'elezione del Presidente dell'Associazione

La Commissione di cui all'art. 11 comma 2 dello Statuto è composta da tre imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dalle Società Fondatrici in coordinamento con gli ex Presidenti, ed ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base. La Commissione deve insediarsi sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente. La Commissione di designazione assicura la più ampia consultazione delle imprese iscritte per l'emersione di possibili candidati e per la raccolta di indicazioni e proposte per le strategie associative. Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione può ricevere eventuali autocandidature, formate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi, e accompagnate da linee programmatiche e *curriculum vitae*. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da due a sei settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rap-

presentativa platea di soci. La Commissione sottopone al Consiglio Generale le candidature, appoggiate dal sostegno del 20% dei voti assembleari, espressi da imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi: a tal fine, redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dalle consultazioni dei soci, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. Sulla base della relazione della commissione, nonché di queste ultime eventuali indicazioni, il Consiglio Generale mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Laddove, alla scadenza del mandato, la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio. La proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea. L'Assemblea elegge il Presidente votando sulla proposta del Consiglio Generale. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

II

Relativamente alla elezione dei Probiviri e del Collegio Sindacale a norma dell'art. 9 dello Statuto

L'Assemblea, sulla base di quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto, procederà alla elezione dei Probiviri e del Collegio Sindacale sulla base della lista di candidati raccolta dal Consiglio Generale.

Per l'elezione dei Probiviri e dei membri del Collegio Sindacale è necessario raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità è consentita la predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte. Il numero di preferenze deve essere inferiore ai seggi da ricoprire ed il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli elegendi.

III

Relativamente ai ricorsi proposti davanti al Collegio arbitrale ed al Collegio Speciale dei Probiviri dell'Associazione

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale fino ad un massimo di 10 volte l'importo del contributo associativo minimo e verrà imputato su una voce di bilancio appositamente riservata ai progetti speciali. In caso di lite temeraria, il deposito cauzionale potrà essere sottoposto a rivalsa e destinato a progetti di formazione interna. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso. Il deposito cauzionale verrà restituito al soggetto ricorrente solo in caso di accoglimento del ricorso, altrimenti verrà destinato al finanziamento di progetti speciali. La notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e la richie-

sta di nomina del Proboviro di fiducia devono avvenire entro 10 gironi successivi; il rifiuto o il ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale. L'individuazione del Presidente del Collegio è a cura dei due Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso la nomina viene richiesta al Presidente del Tribunale di Bergamo che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea. La formale costituzione del Collegio arbitrale avviene non oltre i 10 giorni successivi con l'apertura della fase istruttoria. La comunicazione del lodo alle parti interessate deve avvenire entro 10 giorni dalla data della deliberazione; eventuale appello al Collegio arbitrale dei Probiviri confederale deve essere presentato tramite ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 gironi dalla data della relativa comunicazione. Per quanto riguarda le decisioni del Collegio speciale le stesse possono essere impugnate non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i con ricorso davanti ai restanti Probiviri riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 gironi successivi alla data del ricevimento del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

IV

Relativamente alle norme sulla decadenza dalle cariche elettive

Fermo restando quanto già previsto negli articoli dello Statuto, sono altresì cause di decadenza automatica dalle cariche associative: i) l'assenza, accertata e dichiarata dall'organo associativo di appartenenza, protratta per 5 sessioni consecutive e/o per la metà delle riunioni indette nell'anno solare, con divieto di rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza; ii) l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere funzioni, protratto per sei mesi consecutivi.

F.to Fernando De Flumeri

F.to Mario Ribola

F.to Bianchi Valentina

F.to Gianpietro Bendotti

F.to Carlo ROSSONI PACHO' notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs. 7 marzo 2005, n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

Brembate di Sopra (BG), 14 settembre 2023